



IL TRIBUNALE DI NAPOLI NOCERA INFERIORE

VII Sezione civile

riunito in camera di consiglio in persona dei sig.ri magistrati:

dott. C. Marano Presidente

dott. G. Danise Giudice

dott. M. Fucito Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella procedura n. 1/2014 reg. accordi di ristrutturazione, ad istanza dell

[redacted] s.r.l., con sede in [redacted] al [redacted]

[redacted] codice fiscale [redacted] in persona dell'amministratore unico p.a.

rappresentato e difeso dall'avv.to Luciano Coppola giusta mandato a margin

del ricorso introduttivo:

letto il ricorso con il quale, in data 30.01.2014, l'istante ha chiesto l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti del 20.06.2013;

OSSERVA

In data 20.06.2013, la [redacted] s.r.l. ha chiesto al registro delle imprese di [redacted] la pubblicazione dell'accordo di ristrutturazione intercorso, in data tra la medesima e l'Agenzia delle Entrate, con sottoscrizioni autenticate per notaio [redacted]

In data 30.01.2014, la ricorrente ha depositato il ricorso per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis l.fall., con transazione fiscale ai sensi dell'art. 182 ter l.fall.

In data 02.03.2014 è scaduto il termine di giorni 30 dalla pubblicazione dell'accordo di ristrutturazione presso il registro delle imprese (cfr. Visura in

Accordo di ristrutturazione n. 01/2014 R.G.A.R.



atti, sul punto, v. Trib. Enna 27.09.2006, in *Fallimento*, 2007, 195, secondo cui il termine "pubblicazione" deve leggersi come "iscrizione").

Non risulta che i creditori della ricorrente abbiano o altro interessato abbiano proposto opposizione (v. art. 182 bis, comma 4 l.fall.).

Può dirsi conclusa la fase di avvio del procedimento di omologazione ex art. 182 bis l.fall.

In mancanza di opposizioni, non è necessario, però, fissare un'udienza in camera di consiglio per l'audizione del ricorrente. Il tribunale, in definitiva, può procedere oltre nel giudizio omologatorio.

Dal punto di vista soggettivo, non è revocabile in dubbio che la Immobiliare Beatrice s.a.s. sia un imprenditore commerciale qualificato alla luce dei parametri indicati nel comma 2 dell'art. 1 l.fall. Nemmeno è dubbio, alla luce della situazione patrimoniale in atti, che la stessa società verta in stato di crisi.

Ai sensi dell'art. 182 bis, comma 1, l.fall. la ricorrente, con il ricorso per omologazione, avrebbe dovuto depositare la documentazione prevista dall'art. 161 l.fall.

Ai sensi dell'art. 161 l.fall., il debitore deve presentare con il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo tra l'altro: «a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione», nonché una «relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo».



Il ricorso per omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti del 24.10.2012 è concesso da quanto sopra richiesto.

La [redacted] s.r.l. ha altresì depositato la transazione fiscale con la l'Agenzia delle Entrate rappresentante il creditore pressoché totalitario, residuando una piccolissima parte di debito verso i soci.

Ciò posto va sottolineato come l'oggetto della decisione sia rappresentato dal sindacato sull'attuabilità dell'accordo con particolare riferimento all'integrale soddisfacimento dei creditori estranei: a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione (cfr. comma 1 dell'art. 182 bis l.fall.), ma come detto tale problema nel caso di specie non si pone, stante la posizione giuridica dei soci creditori e la loro mancata opposizione al presente ricorso.

Ritiene il collegio pertanto che sussistano tutte le condizioni di legge per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti

**P.Q.M.**

il tribunale così provvede:

1. omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato in data 20.06.2013 con l'Agenzia delle Entrate
2. Manda alla cancelleria l'adempimento delle formalità di rito.

Si comunichi con urgenza anche al registro delle imprese.


Nocera Inferiore, così deciso nella camera di consiglio del

Il giudice relatore

dott. Mario Fucito

Il Presidente

dr. Catello Marano



Accordo di ristrutturazione n. 01/2014 P.G.I.A.R.